

ASSOCIAZIONE I.R.F.F. SOSTEGNO A DISTANZA ODV
SEDE: Via Beltramelli n.38 - 23030 Villa di Tirano (SO) - tel/fax 0342/795776
C.F. 00760640144

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 20.05.2022, alle ore 8.00, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea di I.R.F.F. SOSTEGNO A DISTANZA ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le indicazioni della Provincia di Sondrio, servizio Politiche Sociali, del 13 maggio 2022, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

2) Varie ed eventuali.

Alle ore 10:35, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei signori soci:

Sergio Valgoi; Luigi Gianera; Elisabetta Mercedes Baum; Hitomi Nishiwaki; Fabio Chionna; Luigi Guzzo; Nadia Rui; Andrea Valgoi; Remo Fendoni; Maris Cerri.

Che rappresentano almeno la metà dei soci ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Assenti i signori: Tiziana Moretti, Giuseppe Termine, Marta Donini, Mario Curcio, Donatella Betti.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, signori soci:

Sergio Valgoi (presidente); Luigi Gianera; Fabio Chionna (tesoriere); Luigi Guzzo; Nadia Rui (segretaria dell'associazione); Andrea Valgoi

Che rappresentano la totalità dei membri del Consiglio Direttivo

Il presidente Sig. Sergio Valgoi dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno chiedendo al socio Sig.ra Nadia Rui di procedere alla verbalizzazione.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto sociale, modifica deliberata dall'assemblea in data 9 giugno 2019, per poter operare come ente del Terzo Settore. In fase di trasmigrazione al Registro Unico del Terzo Settore, la Provincia di Sondrio, servizio Politiche Sociali, in data 13.05.2022, ha chiesto di procedere, entro 60 giorni, a puntuali integrazioni dello Statuto al fine di perfezionare l'iscrizione dell'associazione nel suddetto Registro Unico in conformità alla sopravvenuta nota ministeriale n. 18244/2021.

Dopo un breve dibattito lo Statuto, con le integrazioni richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, viene approvato con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Passando al secondo punto all'o.d.g., non avendo alcuno dei soci chiesto la parola e non essendovi altro da deliberare, la seduta è sciolta con approvazione del presente verbale.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN VILLA DI TIRANO IL 20/05/2022

IL PRESIDENTE

Sergio Valgoi

IL SEGRETARIO

Nadia Rui

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num. *592* Serie *3* del **24 MAG 2022**
Esatto € *ESAT*



L'ASSISTENTE
Giuliana Vanda

Allegato n. 1
All'atto reg. il 24 MAG 2022
Num 522 serie 3

STATUTO Associazione IRFF Sostegno a Distanza ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

1. L'Associazione di volontariato è denominata **"Associazione IRFF Sostegno a Distanza ODV"** (in breve IRFF SAD ODV), nel seguito denominata "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. La sede legale nazionale dell'Associazione sarà in Villa di Tirano (Provincia di Sondrio), via Beltramelli 38. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
L'Associazione potrà avere anche sezioni e sedi locali distaccate, sia in Italia che all'estero. Sezioni locali distaccate sono enti dotati di totale autonomia amministrativa e patrimoniale e di un'assemblea che elegge autonomamente i propri organi direttivi.
Le sedi locali distaccate sono strutture meramente operative, prive di autonomia amministrativa e patrimoniale, gestite con un opportuno regolamento, che il Consiglio Direttivo potrà di volta in volta determinare sulla base delle esigenze dell'Associazione. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Oggetto e Scopo

L'Associazione è apolitica, apolitica, senza fini di lucro, opera nel settore della beneficenza e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, abbracciando le finalità e gli scopi dell'Organizzazione non governativa (NGO) IRFF Fondazione Mondiale per l'Assistenza e l'Amicizia tra i Popoli, la cui sede principale è nello Stato di New York (U.S.A).

Gli scopi e finalità dell'Associazione sono:

- 1) Alleviare la povertà, la sofferenza e le malattie attraverso progetti sotto la sua direzione. Per raggiungere questi scopi l'Associazione fornirà aiuti economici ed umanitari ai poveri, agli anziani, agli invalidi, ed alle persone altrimenti infelici del mondo, nonché alle associazioni o istituzioni benefiche che perseguono gli stessi scopi.
- 2) Condurre ricerche, tenere lezioni, pubblicare appropriata documentazione, organizzare conferenze e convegni su scala nazionale ed internazionale sui temi della solidarietà e della beneficenza finalizzata alla sensibilizzazione del sostegno e dell'amicizia tra i popoli e le nazioni.
- 3) Compiere ogni e qualsiasi legittimo atto adatto, utile, desiderabile o giusto, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non tassativo, raccolte di fondi, materiale, medicine ed alimenti, al fine di realizzare le mete sopra menzionate.

4) L'associazione, in virtù delle sue finalità prioritarie, intende perseguire attività di cooperazione internazionale allo sviluppo in proprio od in partenariato con altri enti no profit e/o istituzioni pubbliche".

Per la realizzazione degli scopi l'Associazione, tra l'altro, promuove e realizza:

Progetti di adozione a distanza.

• Progetti di spedizioni umanitarie e realizzazioni di progetti benefici definiti dal consiglio direttivo.

- Ogni altro progetto finalizzato alla crescita e alla solidarietà umana, anche in collaborazione con gli enti pubblici del territorio al fine di supportare ogni iniziativa comune o degli Enti stessi.

L'Associazione si propone di:

- Organizzare e promuovere, in particolare in ambito locale, iniziative e progetti finalizzati ad aiutare concretamente popolazioni in gravi condizioni economiche e sociali, alle quali è negato il rispetto dei diritti civili fondamentali;
- Sensibilizzare e informare la società civile sui temi dell'emarginazione, dell'indigenza e dell'ingiustizia sociale nel mondo.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 117/2017 Art 5:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare

i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

2. In particolare l'associazione, si propone di perseguire le finalità istituzionali attraverso lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, delle seguenti attività:

- Studio e promozione di specifici progetti d'intervento in favore di popolazioni che subiscono le conseguenze sociali di conflitti o della povertà, come fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione; i progetti contribuiscono a sostenere le necessità primarie, l'istruzione, lo sviluppo delle potenzialità locali e sono attuati in stretta cooperazione con persone appartenenti o comunque operanti presso le comunità interessate;
- Organizzazione e promozione di raccolte fondi, anche tramite un progetto di "sostegno a distanza", attraverso cui sostenere le spese d'istruzione ed assistenza sanitaria di bambini in particolari condizioni di disagio familiare e di difficoltà economica;
- Organizzazione e promozione della raccolta di farmaci, beni di prima necessità e di utilizzo quotidiano da inviare alle popolazioni bisognose;
- Organizzazione di convegni, campagne, incontri formativi sui temi della solidarietà, della cooperazione internazionale e dell'affermazione dei diritti civili fondamentali;
- Divulgazione, anche attraverso il sito internet dell'Associazione, di pubblicazioni ed approfondimenti sugli argomenti indicati e di racconti delle esperienze personali vissute dai volontari dell'associazione;

Le attività sopra indicate potranno essere organizzate e promosse anche in collaborazione con altre associazioni che perseguono analoghe finalità e con le istituzioni locali.

Per ogni progetto, il Consiglio Direttivo definirà un regolamento applicativo; tale regolamento definirà gli obiettivi, i compiti, e le responsabilità che dovranno garantire la migliore realizzazione possibile di ogni singolo progetto.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dei propri associati volontari o delle persone aderenti agli enti associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà aderire o affiliarsi ad altri enti che perseguono le stesse finalità.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Patrimonio e Entrate

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da beni mobili ed immobili che pervengano da:

- Quote associative e contributive dei soci;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o da partecipazioni ad esse
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

- Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni normative vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere gli investimenti finanziari ritenuti più opportuni per raggiungere lo scopo sociale, compatibilmente con la normativa vigente in materia.

I fondi possono essere depositati presso l'Istituto di Credito e/o Istituto postale stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente o del Segretario.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di adesione annuale per l'iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota d'iscrizione. E' comunque facoltà degli soci all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili né rimborsabili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra i vivi, né a causa di morte.

Sergio Velfi

Art. 7 - Soci

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ed altri motivi di perdita della qualità di socio

Possono presentare domanda di adesione le persone che, riconoscendosi negli scopi della Associazione descritti nello Statuto ed intendendo impegnarsi per perseguirli, presentino richiesta al Consiglio Direttivo tramite sottoscrizione di apposito modulo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'ammissione nel corso della prima riunione utile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Dimissioni volontarie;
- Per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro la data dell'Assemblea;
- Per morte;
- Per estinzione dell'ente aderente;
- per esclusione, deliberata del Consiglio Direttivo per inosservanza del presente statuto, dei provvedimenti degli organi associativi e di eventuali regolamenti interni e per comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali o che danneggino l'Associazione; nel

caso in cui l'escluso non ne condivida le ragioni, può appellarsi al parere dell'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile e in tal caso l'efficacia dell'esclusione è sospesa sino al pronunciamento dell'Assemblea.

I soci sono così suddivisi:

SOCI FONDATORI

Sono i soci che hanno costituito l'Associazione.

SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari persone od enti che si riconoscono negli scopi dell'Associazione ed intendono contribuire al loro perseguimento, la cui richiesta di adesione venga accolta dal Consiglio Direttivo.

SOCI BENEMERITI

Il Consiglio Direttivo può decidere di associare quali soci benemeriti soggetti che hanno offerto un contributo morale o materiale particolarmente rilevante per la vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno la maggiore età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- Essere convocati e votare alle assemblee, direttamente o per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio non può essere titolare di più di due deleghe;
- Elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
- Conoscere programmi ed attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali;
- Partecipare alle iniziative, alle attività ed alle manifestazioni promosse dalla stessa;
- Accedere agli atti, ai libri sociali ed ai registri, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
- Comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento e senza oneri, con avviso scritto indirizzato al Consiglio Direttivo;
- Proporre progetti ed iniziative all'assemblea ed al Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- Osservare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni ed i provvedimenti adottati dagli organi associativi;
- Versare quote e contributi associativi secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'assemblea;

Sergio Volpe

- Svolgere le attività preventivamente concordate.

Art. 8 - Volontari

I Volontari possono essere soci o non soci, che per loro libera scelta svolgono concretamente attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Costituiscono il fulcro operativo attorno al quale si realizzano gli obiettivi dell'Associazione.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo e dal Regolamento interno dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di tipo patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
- 3) Il Consiglio Direttivo
- 4) Il Segretario e/o Tesoriere

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute, conseguenti a incarichi deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità dettagliate nel regolamento.

Art.10 - Assemblea

È composta da tutti gli aderenti dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, ed è competente per:

Sergio Velpi

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aderenti o dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta tramite lettera raccomandata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli Aderenti, nonché ai componenti del consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Qualora il numero degli aventi diritto di voto superi le quaranta persone, la raccomandata può essere sostituita da lettera ordinaria da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e la notizia della stessa va pubblicata su un notiziario locale.

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione se vi sono presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda qualunque sia il quorum dei presenti.

Ogni aderente ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta apposta in calce all'avviso di convocazione ad altro aderente della stessa Associazione con un massimo di tre (n. 3) deleghe. Non può essere conferita la delega ai componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le modifiche statutarie, per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (che hanno versato la quota dell'anno in corso) tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona indicata dallo stesso Presidente.

Nel caso il Consiglio Direttivo lo decida, l'Assemblea potrà tenersi con gli strumenti che le nuove tecnologie informatiche permettono: conferenza telefonica, e-mail vocale, ecc.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre membri a un massimo di sette, compreso il Presidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri devono essere Soci dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per un motivo venga meno un Consigliere, l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre procedere a rielezione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- L'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;
- La nomina del Segretario e/o Tesoriere tra i Consiglieri eletti;
- La nomina del Vicepresidente;
- L'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- La gestione delle scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio coincide con l'anno solare.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno dei suoi membri, e a mezzo del Presidente può delegare ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un consigliere.

Il Consiglio è validamente costituito, purché sia presente la maggioranza dei membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale chi presiede la riunione.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Al presidente spetta l'esecuzione "materiale" delle delibere sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 13 - Segretario del Consiglio Direttivo

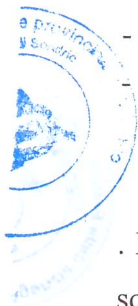
- Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive;
- Cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del libro Soci e del Registro da tenersi a fini assicurativi;

Art. 14 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo:

- Il libro soci;

Sergio Velei



- Il libro delle adunanze e delle delibere assembleari;
 - Il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione; tale libro può essere tenuto con apposite annotazioni anche all'interno del libro soci.
- . I libri dell'Associazione sono consultabili dai soci che ne fanno istanza; le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 15 - Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile i bilanci.

Art. 16 - Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio. Entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio relativo all'anno precedente è sottoposto all'assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci.

Art. 17 - Avanzi di Gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse

Art. 18 - Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore,

Sergio Veltri

aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.



Art. 19 - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'Arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Sondrio.

Sergio Velpi

Art. 20 - Legge Applicabile

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto e dai regolamenti interni, si richiamano le disposizioni vigenti in materia, in particolare il Codice Civile e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.